ALLEGATO C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

# *LINEE GUIDA PEG*

# *[ PIANO DELLA PERFORMANCE E PDO]*

# *2017*

**PARTE PRIMA: Linee Guida per la gestione**


1. Introduzione pag. 3
2. Norme di contenimento della spesa pubblica
   2.1 Incarichi di collaborazione autonoma pag. 5
   2.2 Convegni Mostre Pubblicità Rappresentanza e Relazioni Pubbliche pag. 9
   2.3 Missioni e Formazione del personale pag. 11
   2.4 Acquisti e gestione autoveicoli pag. 14
   2.5 Acquisto mobili e arredi pag. 15
3. Consumi intermedi
   3.1. Sistema degli acquisti di beni e servizi pag. 17
   3.2. Programmazione annuale delle gare di beni e servizi pag. 17
   3.3. Piani Triennali di Razionalizzazione pag. 17
4. Acquisti mediante Convenzioni CONSIP pag. 18
5. Organismi partecipati pag. 19
6. Debiti fuori bilancio pag. 20
7. Prevenzione della corruzione e trasparenza pag. 20
8. Variazioni e aggiornamenti del PEG pag. 21


**PARTE SECONDA: PIANO DELLA PERFORMANCE E PDO**


9. Introduzione pag. 21
10. Il sistema di valutazione pag. 22
11. Obiettivi, Risorse e Indicatori pag. 23

## 1. INTRODUZIONE

Il 2017 costituisce il terzo anno di mandato della nuova Città Metropolitana di Firenze e di conseguenza del Sindaco metropolitano Dario Nardella.

Il processo di programmazione, riformato secondo quanto disposto dai nuovi principi contabili contenuti nell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha preso l'avvio con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 con delibera n 54 del 27 luglio 2016 e prosegue ora con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Gli obiettivi operativi approvati con il DUP vengono pertanto tradotti in obiettivi gestionali, ne viene individuata la responsabilità e sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro raggiungimento.

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono il risultato di un processo interattivo e partecipato che coinvolge l'organo esecutivo e la dirigenza dell'ente. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Il PEG guida la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza la dirigenza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Il PEG dunque costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Per quanto disposto dal già citato principio della programmazione il **piano dettagliato degli obiettivi** di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il **piano della performance** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

L'attuazione del PEG per l'esercizio 2017 dovrà avvenire, quindi, tenendo conto dell'intero impianto della programmazione, strutturato ("a cascata") sulla base dei principi di razionalizzazione e snellimento

dell'attività amministrativa e della ripartizione delle competenze fra organi di governo e *management* al fine del perseguimento dei massimi livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione. I dirigenti garantiscono la massima effettività del ruolo direzionale, ponendo particolare attenzione agli indirizzi indicati nelle presenti Linee guida per la gestione. Gli indirizzi e le direttive recati dal presente atto costituiscono riferimento fondamentale e irrinunciabile per la gestione dirigenziale e rappresentano un elemento privilegiato di riferimento per la valutazione delle prestazioni dirigenziali, ai sensi del CCNL di Comparto per la separata Area dirigenziale.

Il 2017 dovrà segnare una significativa novità nel modo di lavorare dell'ente: se il 2015 è stato dedicato alla revisione totale dell'organizzazione dell'ente, compreso il passaggio in Regione Toscana di funzioni e personale ai sensi della L. 56/2014 e della L.R. 22/2015, e il 2016 è stato l'anno in cui la nuova organizzazione della Città metropolitana di Firenze ha iniziato a funzionare fino ad arrivare quasi a regime per quanto le dotazioni, in particolare di personale, lo hanno consentito, il 2017 dovrà essere l'anno in cui l'ente, raggiunti un assetto e una "velocità di crociera" sufficientemente efficaci nonostante le oggettive difficoltà, riesce a dare risposte alle Amministrazioni e ai cittadini in campo soprattutto strutturale (viabilità ed edilizia scolastica), allo stesso tempo strutturandosi per diventare, in prospettiva, un ente sempre più orientato al coordinamento, alla pianificazione strategica, al marketing territoriale e meno connesso alle attività più propriamente gestionali, come peraltro previsto dalla normativa.

Stante l'esiguità della dotazione organica risultante dai processi di riforma istituzionale discendenti dalla L. 56/2014 e i conseguenti trasferimenti di personale, e non essendo possibile per tali circostanze utilizzare modelli di valutazione dell'efficienza e dell'economicità dell'azione, il modello di gestione ritenuto più adatto per l'ente è quello che punta all'**efficacia** dei risultati ottenuti. Per valutare una struttura, quale la Città metropolitana di Firenze, in cui la dotazione organica risulta carente e l'impiego delle dotazioni finanziarie è gravato da vincoli (per esempio quelli discendenti dalla normativa sul pareggio di bilancio), i criteri di efficienza e di economicità non sono applicabili

Quale macroindicatore per misurare l'efficacia dell'attività del risultato di amministrazione dell'ente è stata individuata la **spesa in conto capitale**: questo parametro descrive, se ben depurato da tutte le partite di giro, l'efficacia dell'organizzazione in particolare per quanto riguarda l'attuazione degli interventi strutturali e, conseguentemente, costituisce un buon elemento di monitoraggio.

Se dal 2012 al 2015 si è evidenziata una tendenza negativa nella capacità di spesa in conto capitale dell'ente (da 57,4 milioni nel 2012 a 12,7 milioni nel 2015), la tendenza ha subito una significativa

inversione nel 2016, quando la spesa sul fronte degli investimenti risulta un aumento del 50% rispetto al 2015 (circa 18 milioni).

## 2. NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Dal 2010 ad oggi il legislatore è intervenuto più volte per indirizzare il contenimento della spesa pubblica, le norme tuttora in vigore sono le seguenti:

- D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008
- D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010
- L. 228/2013
- D.L. 101/2013, convertito nella Legge 125/2013
- D.L. 69/2013, convertito nella Legge 98/2013
- D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014
- D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014

Per consentire all'Amministrazione di rispettare quanto previsto dalla normativa sopra citata viene adottata, per alcune tipologie di spesa, una programmazione delle stesse secondo il sistema di *budget* già adottato negli anni scorsi. **Sarà necessario che le determinazioni dirigenziali che impegnano la spesa e che non sono relative alle tipologie soggette a budget ne diano atto, nella parte dispositiva, che "la presente spesa non attiene alle tipologie su cui sono intervenute riduzioni ai sensi del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e successivi aggiornamenti".**

Le spese sottoposte a Budget sono le seguenti:
- Incarichi di collaborazione autonoma (paragrafo 2.1)
- Mostre, Convegni, Pubblicità, Rappresentanza e Relazioni pubbliche (paragrafo 2.2)
- Missioni (paragrafo 2.3)
- Formazione del personale (paragrafo 2.4)
- Acquisti e gestione autovetture (paragrafo 2.5)
- Acquisto mobili e arredi (paragrafo 2.6)

Inoltre l'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007 prevede l'adozione di **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Si ricorda infine che con Sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 26 del 20/13/2013 ha precisato che gli enti locali sono obbligati al rispetto del tetto complessivo di spesa, ovvero che ciascun Ente soddisfa il vincolo di legge garantendo un risparmio complessivo non inferiore a quello derivante dall'applicazione delle singole misure.

### 2.1 Incarichi di collaborazione autonoma

Il dettato normativo ha imposto una riduzione pari all'80% della spesa impegnata sull'annualità 2009. I commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della L. 244/2007 e l'articolo 46 del D.L. 112/2008, convertito nella

L. 133/2008 hanno innovato la materia del conferimento di incarichi professionali modificando la norma fondamentale di tale materia recata dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.

L'ambito di riferimento di tale normativa è costituito dalle COLLABORAZIONI AUTONOME ovvero dagli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale. Si tratta, in ogni caso, di tipologie contrattuali riconducibili ai contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229-2239 del Codice Civile.

**Non rientrano** nel novero di tale disciplina le tipologie di rapporti regolati da leggi speciali quali, ad esempio, gli incarichi di progettazione (regolati dal D.Lgs. 163/2006), gli incarichi ai componenti dell'organismo di controllo interno e dei nuclei di valutazione, gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione antincendio, di rilevazione in materia ambientale, gli accordi, contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici o con enti privati, i servizi conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione o per le relative domiciliazioni, i servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica.

L'assunto fondamentale di queste norme è che gli enti locali ***non possono affidare incarichi di collaborazione autonoma al di fuori dell'elenco approvato annualmente dal Consiglio, a meno che non facciano riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge.*** Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli Enti Locali.

Si evidenzia inoltre che la Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), all'articolo 1, comma 147, ha ulteriormente modificato l'articolo 7, comma 6, lettera c) del D. Lgs. 165/2001 stabilendo che gli incarichi di cui sopra non sono rinnovabili; l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Presso l'Amministrazione è attivo un elenco di professionisti, con iscrizione informatizzata, istituito con deliberazione G.P. 211/2007 (come modificata con deliberazione G.P. 58/2008) cui si può ricorrere per alcune tipologie di servizi, consulenze e ricerche ivi elencate.

Si conferma l'obbligo che qualsiasi incarico professionale a soggetti esterni all'ente sia preceduto da **un'effettiva ricognizione per la ricerca di detta professionalità all'interno dell'ente**.

**È necessario:**
**- Specificare negli atti di impegno se l'incarico in oggetto attiene all'ambito di applicazione di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 oppure è escluso dal suddetto ambito in quanto appartenente alle tipologie specificate nell'art. 68 (lettere a e b) del regolamento degli Uffici e dei Servizi.**
**- Specificare nell'oggetto dell'atto di impegno la tipologia di spesa (incarichi di ricerca, studio e consulenza; incarichi di collaborazione; incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura, altri incarichi per prestazioni di servizio, incarichi legali).**
**- Specificare se è inserito nel programma di collaborazione autonome approvato dal consiglio o se ne è escluso in quanto attività istituzionale stabilita dalla legge**

**Limiti di spesa per incarichi per ricerca studi e consulenza e complessivo budget per incarichi**
**Spesa per studi e incarichi di consulenza**
Secondo quanto previsto dalla circolare MEF n. 12 del 23 marzo 2016 "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2016 - Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015 - Ulteriori indicazioni", richiamate anche le *Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2017* nella versione

aggiornata a settembre 2016, con riferimento alla tematica in rassegna corre l'obbligo segnalare preliminarmente che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i limiti di spesa annua per studi e incarichi di consulenza devono essere determinati tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, non **può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009**. Quanto precede è conseguenza della circostanza che le ulteriori riduzioni già previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, hanno esplicato gli effetti unicamente per gli anni 2014 e 2015.

Dal Referto dalla sezione 9 del Controllo di Gestione 2009, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 43 del 2010 la spesa sostenuta per studi e incarichi di consulenza è pari a 407.214,36 euro.

**LIMITE DI SPESA 2017: 81.442,87 euro (20% della spesa sostenuta nel 2009)**

Non devono computarsi nell'ambito del tetto di spesa citato gli incarichi di consulenza e studio alimentati con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei alla Città Metropolitana (deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite del 07/02/2011).

Inoltre il **DL 66/2014** all'art. 14 prevede che, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (anche i Comuni e Province), come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, **non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca** quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico:
• al 4,2% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell'Amministrazione che conferisce l'incarico, per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
• al 1,4% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell'Amministrazione che conferisce l'incarico per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

| **Spesa di personale come da conto annuale 2012 Provincia di Firenze** | **1,4% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012** |
|---|---|
| € 21.791.722,00 personale del comparto<br>€ 1.794.096,00 dirigenza<br>**Totale 23.585.818,00** | **330.201,45** |

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del DL 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, **non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa** quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico (come risultante dal conto annuale del 2012) (o dal bilancio per chi non ha il conto annuale):
- al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro,
- all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore (pubblicazione in G.U. del 24/4/2014) del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

| **Spesa di personale come da conto annuale 2012 Provincia di Firenze** | **1,1% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012** |
|---|---|
| € 21.791.722,00 personale del comparto<br>€ 1.794.096,00 dirigenza<br>Totale 23.585.818,00 | **214.416,52** |

Il DL 101/2013, inoltre, ha ribadito che gli affidamenti di collaborazioni autonome disposti in violazione del tetto stabilito costituiscono presupposto per la configurazione dell'illecito disciplinare e della responsabilità erariale.

Tutte le Direzioni dell'Ente dovranno comunque limitare il ricorso agli incarichi, ivi compresi quelli di progettazione di cui all'art. 90 e segg. Del D.Lgs. 163/2006, ancorché si tratti di appalto di servizi e procedere all'affidamento all'esterno solo nel caso di accertata impossibilità di affidare l'incarico al personale interno all'Ente verificata a seguito di una ricognizione preliminare.

Nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche ai budget approvati con deliberazione consiliare sarà necessaria una nuova deliberazione di Consiglio a rettifica della precedente, mentre nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche ai budget assegnati per incarichi obbligatori le stesse potranno essere deliberate in sede di variazione.

Il Programma delle Collaborazioni Autonome e i relativi limiti di spesa vengono determinati tenendo conto di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 46, commi 2 e 3 del DL n. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (convertito con modificazioni dalla L. 133/2008) e dall'articolo 6, comma 7, del DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Il Programma delle Collaborazioni Autonome per l'anno 2017, inserito quale parte del *Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento anni 2017-2019*, è stato approvato contestualmente al Bilancio di previsione con Delibera di Consiglio n. 5 del 11/01/2017 e rileva, a seguito di opportuna ricognizione effettuata dal Direttore Generale, che per l'anno 2017 è previsto un solo incarico di ricerca, studio e consulenza afferenti alle tipologie sopra richiamate, di seguito dettagliato:
*Direzione Provveditorato, incarico di consulenza tecnico amministrativa ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. n. 52 del 18/02/2011 (Regolamento recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) al fine di supportare gli uffici del Provveditorato negli adempimenti amministrativi a essa correlati per l'importo complessivo stimato in € 5.000 a base annua. La spesa trova copertura sul cap. 19191 del Bilancio 2017.*

**IV Livello: 1030210 - Consulenze**

| **CAPITOLO** | **STANZIAMENTO 2017** | **DIREZIONE** |
|---|---|---|
| 19191 0 CONSULENZE IN MATERIA AMBIENTALE ART.6 D.L. 78 | 5.00000 | PROVVEDITORATO |

A seguito della variazione di Bilancio approvata con Delibera di Consiglio metropolitano n. 49 del 2017 la spesa prevista è stata mandata in economia poiché si è dichiarato non sussistere più la necessità dell'incarico programmato.

Attualmente quindi non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma, ad esclusione di quelli riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge, che non vengono inseriti nel programma.

**Monitoraggio**

L'**Ufficio Controllo di Gestione** è incaricato, collaborando con tutti i Servizi coinvolti, a sovrintendere al rispetto dei budget di spesa assegnati e garantisce una costante collaborazione tra gli uffici. Avrà poi cura di produrre una reportistica dettagliata finalizzata al controllo della spesa con cadenza almeno semestrale. Questa reportistica verrà inserita nel Referto del Controllo di Gestione (art. 198 del TUEL). Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005, saranno trasmessi trimestralmente dall'**Ufficio Controllo di Gestione** alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli atti di impegno di spesa superiore a 5.000,00 euro adottati ed inerenti a studi, incarichi di consulenza come anche quelli relativa a convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche.

## 2.2 Convegni, Pubblicità, Rappresentanza e Relazioni Pubbliche

**Normativa**

L'articolo 6, comma 8, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha fissato un tetto alla spesa annua per convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche, quantificandolo nel 20% della spesa impegnata, per analoghi motivi, nell'esercizio 2009. Non devono computarsi nell'ambito del tetto di spesa citato le spese per convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei alla Città Metropolitana (deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite del 07/02/2011). A partire dal 2017 a seguito del D.L. 50/2017 art.22 comma 5-quater è venuto meno il vincolo relativo alle spese per la realizzazione delle mostre.

**Definizioni**

Al fine di chiarire i concetti di relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza si riporta quanto recentemente specificato in merito dalla sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti Deliberazione n. 59/2015/PAR del 5 marzo 2015:

- Per quanto concerne le **relazioni pubbliche**, è possibile richiamare la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia, n.53 del 4 aprile 2012, che le riconduce alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra un'organizzazione e il suo pubblico, al fine sia di crearne un'immagine positiva, che di ottenere consenso e sostegno per il suo operato e i suoi scopi. Sempre secondo la citata Sezione regionale, "la nozione così enucleata sotto il profilo contenutistico presenta profili di sovrapponibilità con il concetto di pubblicità, poiché le relazioni pubbliche si attuano non solo attraverso la predisposizione e lo svolgimento di variegati eventi, ma anche tramite l'organizzazione di conferenze stampa e la gestione dell'ufficio stampa, situazioni queste cui normalmente si ricorre anche nel campo della pubblicità".
- Le **spese di pubblicità** sono ben state delimitate dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, n. 50 del 21 settembre 2011, secondo la quale rientrano nel concetto di pubblicità tutte le attività mediante le quali l'ente locale porta all'esterno della propria struttura notizie, anche se riconducibili alle proprie finalità, come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale o le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività.
- La nozione di **spese di rappresentanza** è stata ricostruita da questa Sezione regionale di controllo, nell'ambito della deliberazione n. 271/2013/VSGO del 24 ottobre 2013, recante il controllo-

monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell'Emilia-Romagna nell'anno 2011 (alla quale si rimanda per una più approfondita disamina della materia). In particolare, le spese di rappresentanza sono quelle effettuate allo scopo di promuovere l'immagine dell'ente pubblico, mediante attività rivolte all'esterno. Al centro di tale tipologia di spese si pone quindi lo scopo promozionale dell'immagine dell'ente. Peraltro, secondo la costruzione accolta, le spese di rappresentanza non sono necessariamente indirizzate ad autorità, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza.
[…] L'ambito delle spese di rappresentanza rilevante per gli enti pubblici sembra dover tendenzialmente coincidere con quello individuato per gli enti di natura privatistica (ai fini fiscali); ciò in mancanza di specifiche ragioni per differenziare le due nozioni. Orbene, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che le spese di rappresentanza costituiscono spese affrontate da un soggetto per iniziative volte ad accrescere il proprio prestigio e la propria immagine, distinguendole dalle spese di pubblicità. Mediante le spese di pubblicità, infatti, è perseguito il diverso scopo di promuovere prodotti, marchi e servizi, perseguendo una diretta finalità promozionale e d'incremento commerciale (da ultimo, Cassazione civile, Sez. VI, n. 16812 del 24 luglio 2014). Da considerare, inoltre, che il **codice Siope** avente a oggetto l'acquisto di beni per spese di rappresentanza, fa espresso riferimento ad una "Spesa relativa all'acquisto di beni per spese di rappresentanza (ad esempio generi di ristorazione, medaglie, coppe, targhe, libri celebrativi, ecc. )", in tal modo ricomprendendo anche articoli, quali le coppe, che sembrano con ogni evidenza non essere destinati a soggetti rappresentativi degli organismi di appartenenza, bensì alla cittadinanza.

**È necessario:**
**- Prendere l'impegno di spesa su capitoli specifici DL 78/2010 con la corretta codifica del piano dei conti integrato**
**- Inserire il corretto TAG in IRIDE tra (spese per convegni; spese per mostre; spese per pubblicità; spese per rappresentanza; spese per relazioni pubbliche)**

**Limiti di spesa e budget**

**Il limite massimo di spesa** che deriva dalla citata disposizione **è pari ad € 875.748,65**; ciò in considerazione che gli impegni effettuati nell'esercizio 2009 per le tipologie di spesa di cui in argomento sono assommati a € 6.020.896,70 e che parte degli stessi, pari a € 1.642.153,44, sono stati alimentati da risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei alla Provincia o sono stati destinati a missioni e/o rimborsi spese di viaggio di componenti della Giunta e del Consiglio Provinciale e per pubblicazioni su quotidiani o sulla Gazzetta Ufficiale di estratti, avvisi di gara, ecc.. **Il totale stanziato sui capitoli di bilancio a ciò destinati era pari ad 11.500,00 portato a 18.000,00, a seguito di variazioni avvenute con DCM 49/2017, 60/2017 e 84/2017**.

Nella tabella che seguono sono riportati i capitoli sui quali sono stanziati i fondi:

**IV Livello: 1030202 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

| CAPITOLO | STANZIAMENTO 2017 | DIREZIONE |
|---|---|---|
| 17673 "SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA ART. 6 D.L.78/2010" | 17.500,00 | UFFICIO GABINETTO |
| 18495 "ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E ~~MOSTRE~~ PUBBLICITÀ ART. 6 D.L. 78/2010" | 500,00 | UFFICIO GABINETTO |
| 18628 "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RELATIVE A GEMELLAGGI ART. 6 D.L.78/2010" | 0,00 | UFFICIO GABINETTO |
| **TOTALE** | **18.000,00** | |

**IV Livello: 1030215 - Contratti di servizio pubblico**

| CAPITOLO | STANZIAMENTO 2017 | DIREZIONE |
|---|---|---|
| 19146 0 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIA ART. 6 DL 78 | 60.000,00 | PARTECIPATE |
| **TOTALE GENERALE** | **78.000,00** | |

Inoltre, per quanto riguarda le **SPESE DI RAPPRESENTANZA** si richiama integralmente quanto previsto dal Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale della Provincia di Firenze, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 48 del 23/02/2007.

**Monitoraggio**

L'**Ufficio Controllo di Gestione** è incaricato, collaborando con tutti i Servizi coinvolti, a sovrintendere al rispetto dei budget di spesa assegnati e garantisce una costante collaborazione tra gli uffici. Avrà poi cura di produrre una reportistica dettagliata finalizzata al controllo della spesa con cadenza almeno semestrale. Questa reportistica verrà inserita nel Referto del Controllo di Gestione (art. 198 del TUEL).

Ai sensi dell'art. 16 comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 entro il 31 Gennaio di ogni anno, il **Dirigenti dell'Ufficio AFFARI GENERALI** redige un prospetto in cui sono elencate tutte le spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario precedente. Tale prospetto deve essere trasmesso alla Direzione Servizi Finanziari per essere allegato al Rendiconto della Gestione dell'anno cui si riferisce. Inoltre sarà cura della **Segreteria Generale** la trasmissione alla Corte dei Conti e la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet della Provincia entro dieci giorni dall'approvazione del Rendiconto della Gestione.

Infine ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005, sono trasmessi trimestralmente **dall'Ufficio Controllo di Gestione** alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli atti di impegno di spesa superiore a 5.000 euro adottati ed inerenti a studi, incarichi di consulenza, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche.

## 2.3 Missioni e formazione del personale

Per quanto riguarda le **MISSIONI** l'articolo 6, comma 12 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha imposto una riduzione pari al 50% della spesa sostenuta sull'annualità 2009, ribadendo altresì che gli atti posti in essere, in violazione dei tetti stabiliti, costituiscono presupposto per la configurazione dell'illecito disciplinare e della responsabilità erariale. Nella Circolare n. 36/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze si conviene sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

**Limiti di spesa e budget**

Pertanto, per le annualità dal 2011 al 2015, il tetto massimo di spesa a disposizione dell'Amministrazione è stato di € 42.934,31, come da referto del controllo di gestione per l'anno 2011, in quanto le spese in argomento sostenute nell'esercizio 2009 sono state pari ad € 85.868,61. Infatti le spese sostenute complessivamente per missioni nel 2009 sono assommate ad € 120.146,91; da tale importo sono state sottratte quelle relative ai servizi fuori sede pari ad € 4.858,10, non qualificabili strettamente come missioni, e quelle relative all'attività di polizia e compiti ispettivi pari ad € 29.420,20.
L'art. 47 del DL 66/2014 prevede che le province e le città metropolitane debbano assicurare un contributo alla finanza pubblica: pertanto la spesa per missioni è stata sensibilmente ridotta negli ultimi

anni.
Nella determinazione del tetto di spesa per l'anno 2017, come avvenuto per il 2016, occorre tenere conto del trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana in attuazione della L.R. 22/2015 che, a sua volta, ha applicato la legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale. Sia la legge statale che quella regionale richiamano il rispetto del principio generale in base al quale la riforma deve essere attuata ad invarianza della spesa complessiva.
In assenza di precise disposizioni in merito alla modalità di riduzione del budget per missioni da parte della Città Metropolitana e conseguente possibile incremento del medesimo budget da parte della Regione Toscana, si premette che nel corso dell'anno 2015 la spesa sostenuta a questo titolo per il personale trasferito in Regione è stata pari ad € 2.193,35, di cui € 1.224,05 soggette a budget, € 46,90 per missioni ispettive ed € 922,40 per rimborsi spese servizi fuori sede.
**Il tetto di spesa della Città Metropolitana viene pertanto ridotto di € 1.224,05 e quindi passa da € 42.934,31 ad € 41.710,26.**

Nella tabella che seguono sono riportati i capitoli sui quali sono stanziati i fondi comprensive delle variazioni intervenute durante il 2017:

**IV Livello: 1030202 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

| CAPITOLO | STANZIAMENTO 2017 | DIREZIONE |
|---|---|---|
| **8470** 0 TRASFERTE FUNZIONE LAVORI PUBBLICI ART.6 D.L. 78/2010 | 2.150,00 | PERSONALE |
| **18883** 0 TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78 | 13.800,00 | PERSONALE |
| **18884** 0 TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 D.L. 78 | 5.235,00 | PERSONALE |
| **18885** 0 TRASFERTE - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ART.6 D.L. 78 | 0,00 | PERSONALE |
| **18886** 0 TRASFERTE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ART.6 D.L. 78 | 215,00 | PERSONALE |
| **18887** 0 TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78 | 500,00 | PERSONALE |
| **19351** 0 TRASFERTE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D DL 78/2010 | 7.000,00 | PERSONALE |
| **19387** 0 TRASFERTE LAVORO ART. 6 D.L. 78/2010- CAP E 226 | 800,00 | PERSONALE |
| **TOTALE** | **29.700,00** | |

L'assegnazione dei budget per le missioni alle Direzioni dell'Ente sarà effettuata con apposito atto dirigenziale.

Lo stanziamento del bilancio 2017 ammontante ad **€ 29.700,00** per le missioni è comunque inferiore al limite di cui al DL 78/2010 ridotto per effetto tanto del DL 66/2014 quanto della spesa relativa al personale trasferito ex LR 22/2015.

**Il rispetto del budget** è a carico di ciascun Coordinatore o Dirigente delle strutture extradipartimentali il quale, prima di autorizzare la missione, dovrà verificarne la spesa massima presunta (vitto, alloggio e trasporto).

**Monitoraggio**

L'**Ufficio Stipendi e l'Ufficio Controllo di Gestione** collaborano nel controllo del rispetto del suddetto limite di spesa, effettuando, almeno semestralmente, un monitoraggio del rispetto dei budget di spesa assegnati al fine di proporre le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per permettere una diversa ripartizione degli stessi sulla base delle effettive necessità.

L'**Ufficio Stipendi** non procederà al rimborso delle spese effettuate oltre il budget assegnato a ciascun Dipartimento/ Ufficio, salvo comunicazione del sopradetto Ufficio. Si rammenta che ai sensi di quanto disposto all'articolo 6, comma 12, della L. 122/2010, gli atti ed i contratti posti in essere in violazione della disposizione in argomento costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Per quanto riguarda la **FORMAZIONE** l'articolo 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in materia di formazione, stabilisce quanto segue: "*A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009".* Con il parere rilasciato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nell'adunanza del 03/02/2011 viene chiarito che la disposizione in argomento è riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizione di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività.

**Limiti di spesa e budget**

Per quanto riguarda la FORMAZIONE l'articolo 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, in materia di formazione, stabilisce quanto segue: "*A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009".* Con il parere rilasciato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nell'adunanza del 03/02/2011 viene chiarito che la disposizione in argomento è riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizione di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività.

La spesa relativa alla formazione dell'intero personale dipendente impegnata nell'anno 2009 risulta pari a **€ 277.670,04**, da cui occorre scorporare la spesa relativa ad una giornata formativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) pari a € 575,00. Il tetto complessivo di spesa a disposizione dell'Amministrazione per le annualità fino al 2015 è quindi pari ad € 138.547,52.

Nella determinazione del tetto di spesa per **l'anno 2017**, come già avvenuto per il 2016, occorre tenere conto del trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana in attuazione della L.R. 22/2015 che, a sua volta, ha applicato la L. 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale. Sia la legge statale che quella regionale richiamano il rispetto del principio generale in base al quale la riforma deve essere attuata ad invarianza della spesa complessiva.

In assenza di precise indicazioni in merito alla modalità di riduzione del budget per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione Toscana e del conseguente possibile incremento del budget assegnato a quest'ultima si ritiene procedere con una riduzione proporzionale al numero del personale trasferito (n. 166 unità): considerato che la cifra individuale riferita ai 931 dipendenti in servizio nel 2009 è pari ad € 148,82, la riduzione è calcolata in € 24.703,42 ed il nuovo budget ammonta ad **€ 113.844,10**.

Nella tabella che seguono sono riportati i capitoli sui quali sono stanziati i fondi:

**IV Livello: 1030204 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**

| CAPITOLO | STANZIAMENTO 2017 | DIREZIONE |
|---|---|---|
| 7722 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ART.6 D.L. 78 | 14.454,00 | PERSONALE |
| 18785 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE - VIABILITA' ART.6 D.L. 78 | 5.000,00 | PERSONALE |
| 18786 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA ART.6 D.L. 78 | 4.000,00 | PERSONALE |
| 18925 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008 ART.6 D.L. 78 | 9.000,00 | PERSONALE |
| 18964 0 FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA ART.6 D.L. 78 | 8.982,00 | PERSONALE |
| 18926 0 FORMAZIONE DIPENDENTI FUNZIONALE ALL'AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE AL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE ART.6 D.L. 78 | 5.000,00 | DIRETTORE GENERALE |
| 18924 0 FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE ART.6 D.L. 78 | 8.000,00 | SIT |
| 18923 FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE ART.6 D.L. 78 | 2.732,26 | URP, COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PARI OPPORTUNITÀ E ANTICORRUZIONE |
| **TOTALE** | **57.168,26** | |

**Monitoraggio**

Con il PEG il capitolo in esame è assegnato alla responsabilità della **Direzione Organizzazione** che **sovrintende al suo costante monitoraggio**.

---

## 2.4 Acquisti e gestione autoveicoli

**Limiti di spesa e budget**

L**'art. 15 comma 1 del DL 66/2014** sostituisce l'art. 5 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 sopra citato, come segue: "a decorrere dal 1 maggio 2014 le amministrazioni pubbliche *[…] non possono effettuare spese di ammontare superiore* ***al 30 per cento*** *sella spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere . Tale limite non si applica autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa…".*

Il D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, coordinato con la legge di conversione L. n. 125 del 30 ottobre 2013 recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", all'articolo 1 comma 1 proroga al 31.12.2015 il **divieto per le Pubbliche Amministrazioni di acquistare autovetture o stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture** già previsto dalla L. 228/2013 (Legge di stabilità 2013), al comma 143 e segg. Sono esclusi dal divieto gli acquisti per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e sicurezza e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire livelli essenziali di assistenza.

La spesa sostenuta nel 2011 per la gestione e manutenzione dei mezzi non utilizzati per i servizi di tutela della sicurezza pubblica, come da referto del controllo di gestione per l'anno 2011, è stata pari ad € **91.846,79**.

Fino all'anno 2013 il budget di spesa, a norma dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012, convertito con L. 135/2012, era pari al 50% delle spesa sostenuta nel 2011 e quindi pari ad Euro 45.923,40. Dal 2014 e quindi anche per l'anno 2015 il budget di spesa è stato ridimensionato al 30% delle spesa sostenuta nel 2011, come disposto dal DL 66/2014 art. 15 comma 1, che prevede che a decorrere dal 1° maggio 2014, le PA non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite poteva essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Esso non si applica, fra le altre, alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Con Delibera n. 81 dell'01/12/2015 l'Unione dei Comuni "Circondario Empolese Valdelsa" ha disposto la cessione a titolo gratuito alla Città Metropolitana di Firenze di 14 mezzi. Il Circondario Empolese, negli anni precedenti, aveva censito ai fini del monitoraggio della spesa previsto dal D.L. 66/2014 i primi 7 mezzi dei 14 ora acquisiti alla Città Metropolitana:

Il Circondario Empolese aveva calcolato per l'anno 2015 un tetto massimo di spesa pari ad Euro 9.555,94 corrispondente al 30% di quanto speso nel 2011, ovvero Euro 31.853,14. Sommando il budget del Circondario Empolese con quello della Città Metropolitana di Firenze il budget di spesa è quindi rideterminato in € **37.109,98** (27.554,04 + 9.555,54). Tuttavia, nella determinazione del tetto di spesa per l'anno **2017**, come per il 2016, occorre tenere conto anche del trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana in attuazione della L.R. 22/2015 che, a sua volta, ha applicato la legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale. Sia la legge statale che quella regionale richiamano il rispetto del principio generale in base al quale la riforma deve essere attuata ad invarianza della spesa complessiva.

In assenza di precise indicazioni in merito alla modalità di riduzione del budget per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione Toscana e del conseguente possibile incremento del budget assegnato a quest'ultima, si ravvisa l'opportunità di procedere alla riduzione facendo riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2011 (anno di riferimento per la determinazione del budget) per le autovetture soggette a budget e trasferite in Regione.

L'incidenza dei costi delle autovetture da trasferire in Regione, e censite ai fini del D.L. 66/2014, sul costo sostenuto nel 2011 per le autovetture soggette ai limiti di spesa è stata pari complessivamente ad Euro 10.808,85.

Il nuovo budget di spesa per l'anno 2017, come per il 2016, è stato quindi calcolato pari al 30% dell'importo ottenuto sommando alla spesa sostenuta per le autovetture di proprietà della Città Metropolitana di Firenze quella sostenuta per le autovetture di proprietà del Circondario Empolese, e sottraendo a questo la spesa sostenuta per i mezzi oggetto di trasferimento alla Regione Toscana (L.R. 9/2016). Il budget di spesa per l'anno 2017, così calcolato, è quindi pari a € **26.301,13.** Nella tabella che

segue sono riportati i capitoli sui quali sono stanziati i fondi destinati a finanziare questa tipologia di spesa:

| CAPITOLO | STANZIAMENTO 2017 | DIREZIONE |
|---|---|---|
| 17687 "TASSA AUTOMOBILISTICA (ART. 6 DL 78/2010)" **IV Livello: 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni** | 3.492,00 | PROVVEDITORATO |
| 17688 "CARBURANTI (ART. 6 DL 78/2010) – SERVIZI GENERALI" **IV Livello: 1030102 - Altri beni di consumo** | 11.000,00 | PROVVEDITORATO |
| 17685 "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE – SPESE FLOTTA – VIABILITÀ (ART. 6 D.L. 78/2010)" **IV Livello: 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni** | 1.666,66 | PROVVEDITORATO |
| 17683 "PREMI PER ASSICURAZIONI D AUTOMEZZI (ART. 6 D.L. 78/2010)" **IV Livello: 1100499 - Altri premi di assicurazione n.a.c.** | 5.400,32 | PROVVEDITORATO |
| **TOTALE** | **21.558,98** | |

**Gli impegni relativi alle suddette spese,** contabilizzate separatamente tutte le spese inerenti il parco mezzi non rientranti nelle limitazioni, **devono essere presi sui capitoli appositamente creati e che riportano la dicitura DL 78/2010.** Si precisa che sui medesimi capitoli non potranno essere presi impegni per mezzi non sottoposti a limitazioni.

Il citato D.L. 101/2013 precisa che le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 […] non possono effettuare spese di ammontare superiore 50% del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Monitoraggio**
**L'Ufficio Provveditorato** garantisce un costante monitoraggio delle spese relative alle autovetture soggette a limitazione, nonché l'adempimento ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, dandone atto nel referto del Controllo di Gestione.
L'**Ufficio Controllo di Gestione,** in collaborando con tutti i Servizi coinvolti, verifica rispetto dei budget di spesa assegnati e garantisce una costante collaborazione tra gli uffici. Avrà poi cura di produrre una reportistica dettagliata finalizzata al controllo della spesa con cadenza almeno semestrale. Questa reportistica verrà inserita nel Referto del Controllo di Gestione (art. 198 del TUEL).

## 2.5 Acquisto mobili e arredi

La L. 228/2013 (legge di stabilità 2013) al comma 141 e seguenti ha disposto che le pubbliche amministrazioni *"come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni… non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi*

*realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.*

Ai fini del rispetto della sopra citata normativa, è stata individuata la spesa sostenuta negli anni 2010 e 2011 rispettivamente in € 128.922,39 e € 15.446,49, come risulta dallo Stato Patrimoniale del consuntivo degli anni 2010/2011 (desumibile in particolare alla voce immobilizzazioni materiali, n. 9 "Mobili e Macchine d'Ufficio"). La media risulta quindi pari ad € 72.184,44, di cui il 20% è pari ad **€ 14.436,00**.
Il vincolo sulla presente spesa era stato prorogato fino all'anno 2015. Il DL 30/12/2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito con legge 25/2/2016, n. 21, al comma 3, stabilisce: *All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo* 8 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016". **Per l'anno 2017 le spese per l'acquisto di mobili e arredi devono rispettare il tetto del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011** (la deroga per gli enti locali disposta dal DL 210/2015 valeva infatti solo per il 2016). Pertanto il limite di spesa per l'anno 2017 per l'acquisto di tale tipologia di beni è pari a **€ 14.436,00**.

Nella tabella che segue è riportato il capitolo sul quale sono stanziati per l'anno 2017 i fondi destinati a finanziare questa tipologia di spesa:

**IV Livello: 2020103 – Mobili e arredi**

| CAPITOLO | STANZIAMENTO 2017 DIREZIONE |
|---|---|
| 18273 0 "SPESE PER ACQUISTO MOBILI E SISTEMI PER UFFICIO" | 0,00 |

Si precisa che gli **impegni** dovranno essere presi con la corretta codifica del piano dei conti: **2.02.01.03** "Mobili e Arredi".

**Monitoraggio**
Al fine di monitorare il rispetto di tale spesa gli **acquisti saranno effettuati a livello centralizzato** esclusivamente dall'**Ufficio Provveditorato** e pertanto le Direzioni che dispongono di appositi stanziamenti per acquisto beni e attrezzature, qualora volessero acquisire mobili e arredi dovranno rivolgersi alla Direzione Economato mettendo a disposizione gli importi necessari. La Direzione economato vigilerà quindi sul rispetto di tale limite di spesa.
L'**Ufficio Provveditorato** incaricato di vigilare sul rispetto di tale limite di spesa, attesterà semestralmente il rispetto di tale limite e tale attestazione verrà inserita nel Referto del Controllo di Gestione.
L'**Ufficio Controllo di Gestione,** in collaborando con tutti i Servizi coinvolti, verifica rispetto dei budget di spesa assegnati e garantisce una costante collaborazione tra gli uffici.

## 3. CONSUMI INTERMEDI

### 3.1. Sistema degli acquisti di beni e servizi
Per gli approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, le Direzioni della Città Metropolitana sono tenute a fare ricorso ai mercati elettronici e/o gli strumenti telematici ivi previsti, ai sensi dell'art. 328 e segg. del DPR 207/2010 (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA o mercato elettronico regionale START o mercato elettronico di altra centrale di committenza).
Tale obbligo generalizzato, recato dalle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) art. 1 comma 450 come modificate dai due decreti di Spending Review (D.L. 52/2012 e D.L. 95/2012), è però contemperato con la possibilità di rivolgersi al libero mercato con il limite imperativo dello stesso

prezzo-qualità/quantità previsto dal sistema delle convenzioni Consip e dei mercati elettronici. E' consentito pertanto, nel rispetto dei principi di generali di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, mitigare l'obbligo di ricorso al mercato elettronico ogni qualvolta il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica.
Sono altresì previste le seguenti eccezioni all'utilizzo del mercato elettronico:

- la non reperibilità o l'inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità
- le condizioni di acquisto migliorative reperite all'esterno del mercato elettronico.

**In ogni caso esiste il limite imperativo dell'assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico.**

---

**3.2. Programmazione annuale delle gare di beni e servizi**: al Bilancio di Previsione 2017 è allegato il Programma delle gare di beni e servizi. Tale Programma, nel caso in cui nell'anno di vigenza le gare effettivamente da realizzare si discostino da quelle ivi previste, dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico e la stesura risultante dovrà essere allegata alle deliberazioni con cui viene variato il Bilancio di Previsione annuale.

---

**3.3. Piani Triennali di Razionalizzazione**

I commi 594-599 dell'articolo 2 della L. Finanziaria 2008 prevedono l'adozione dei piani triennali per individuare misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle seguenti tipologie di beni:

- dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, ivi comprese le apparecchiature di telefonia mobile, con riferimento alle quali devono altresì essere indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione delle medesime ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo;
- autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 78 del 23/11/2016 avente a oggetto *Documento Unico di Programmazione - D.U.P 2017-2019* è stato approvato contestualmente il *Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per gli anni 2017-2018-2019 della Città metropolitana di Firenze*. è stato disposto di approvare tale piano, relativo alle seguenti tipologie di beni: telefonia mobile e fissa, flotta aziendale ed autovetture di servizio, utilizzo macchine per ufficio e reti informative.
La **Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate** e **la Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunità ed Anticorruzione,** cui afferiscono le funzioni relative alle tipologie di beni oggetto del sopradetto Piano di razionalizzazione, devono provvedere entro il 31 gennaio di ogni anno a predisporre una relazione a consuntivo delle operazioni svolte nell'esercizio precedente circa gli adempimenti previsti dalla norma. Sia l'aggiornamento semestrale che la suddetta relazione dovranno essere inviati **all'Ufficio Controllo di gestione** e verranno inseriti nel Referto del Controllo di Gestione, nonché inviati alla sezione regionale della Corte dei Conti competente e agli organi di controllo interno dell'ente, come previsto dal comma 597 della sopracitata norma.
Il **Dipartimento Sviluppo Area Territoriale**, cui afferiscono le funzioni inerenti il patrimonio e la gestione immobili, nel caso ricorra la fattispecie indicata dalla normativa "beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali", dovrà procedere alla predisposizione del Piano inerente tale tipologia di beni.

## 4. ACQUISTI MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP

L'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, cui nel tempo ha fatto seguito una serie di ulteriori interventi normativi di maggior dettaglio, dispone che le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero Economia e Finanze con la centrale di acquisto della P.A. (CONSIP s.p.a.) ed alle convenzioni di *"ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi".*

L'introduzione del sistema degli acquisti centralizzati, tramite Consip S.p.A. e le centrali regionali di acquisto (equiparate a Consip ai sensi dell'art. 1, commi 455 e 456 della L. 296/2006), ha migliorato le condizioni economiche degli acquisiti di beni e servizi ad ha consentito la realizzazione di economie di scala che consentono alle singole PA di beneficiare di prezzi più vantaggiosi e di ridurre gli oneri connessi alla gestione autonoma delle procedure contrattuali.

La stipulazione di un contratto in violazione di tale disposizione, per quanto introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 95/2012 (Spending Review) convertito con Legge n. 135/2012, è causa di responsabilità amministrativa ed il danno erariale viene quantificato tenendo conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto che, in ogni caso, è nullo. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

Dunque, ancorché non vi sia l'obbligo assoluto di ricorrere alle convenzioni Consip (salvo per alcune categorie di beni, come di seguito indicato), i parametri prezzo-qualità ivi contenuti devono essere utilizzati come limite massimo per la stipulazione dei contratti dell'ente.

Per le seguenti categorie merceologiche sussiste invece l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (D.L. 95/2012 art. 1, comma 7): **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.**

La Città Metropolitana di Firenze aderisce, in virtù di adesione disposta dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 246 del 20.1.2014, alla piattaforma telematica START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

La normativa (art. 26, comma 3 bis L. 488/1999 e s.m.i.) attribuisce al Controllo di Gestione le funzioni di "sorveglianza e controllo" e le funzioni di rendicontazione. Annualmente il Controllo di Gestione sottopone all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge, tale relazione viene poi pubblicata sul sito internet dell'ente.

## 5. ORGANISMI PARTECIPATI

La Città Metropolitana di Firenze detiene partecipazioni nei seguenti organismi:
10 Società di Capitali, di cui 4 in liquidazione;
11 Fondazioni, di cui 1 in liquidazione;
10 Associazioni;
1 Consorzio
2 Aziende Servizi alla Persona

Nel corso del 2017 proseguirà l'attività di verifica e monitoraggio delle partecipazioni societarie, avviata nel corso degli anni secondo i criteri e gli obblighi imposti dalle normative succedutesi nel tempo.

In particolare tale attività sarà incentrata a dare attuazione alle diposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche.
L'Ufficio partecipate cura la raccolta dei dati e la predisposizione dei documenti necessari ai fini dell'adozione, entro il 23.3.2017, del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016. A tal fine si potrà ricorrere al conferimento di incarico esterno per lo svolgimento di analisi specialistiche finalizzate ad una più approfondita conoscenza delle partecipazioni societarie dell'Ente e per l'individuazione di eventuali possibili soluzioni attuabili al fine di una razionalizzazione delle stesse.
Verranno inoltre poste in essere le attività necessarie all'accollo dei debiti della società Agricola Mondeggi Lappeggi srl in liquidazione, disposto con deliberazione CM n. 117 del 28.12.2016 nel rispetto della tempistica e delle modalità nella stessa deliberazione determinati.

Le partecipazioni in organismi non societari continueranno, anche nel 2017, ad essere oggetto di constante monitoraggio. Permane, infatti, l'accentramento in unico centro di costo afferente alla Direzione Personale, provveditorato e Partecipate di tutti i capitoli dedicati alla spesa per quote associative affinché le somme erogate siano oggetto di costante monitoraggio. I Dirigenti referenti delle singole partecipazioni potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

Oltre a tali obiettivi strategici, la Città Metropolitana si prefigge obiettivi generali di mantenimento del rapporto intercorrente con i propri organismi partecipati, finalizzati a:

- monitorare gli assetti e l'andamento gestionale, richiedendo di comunicare con tempestività ogni modifica o fatto gestionale rilevante intervenuti, azionandosi per sollecitare il rispetto dei termini di invio dei dati richiesti e degli adempimenti dovuti;
- comunicare con circolari esplicative gli adempimenti che consentano il tempestivo e corretto rispetto degli obblighi imposti da disposizioni normative o regolamentari;
- mantenere attiva la costante relazione con gli organismi per acquisire dati, trasmettere aggiornamenti normativi o informazioni procedurali nonché per monitorare la partecipazione, soprattutto ai fini della trasparenza (pubblicazione dati su sito web dell'ente).

Particolare attenzione sarà rivolta nei confronti delle società in house. Nel 2017 proseguiranno sia le attività di controllo sui servizi erogati, a cura dei Responsabili dei Contratti di Servizio, sia tutte le attività assegnate alla Direzione Personale, Provveditorato e Partecipate quali il monitoraggio dei dati di bilancio e degli assetti societari.

## 6. DEBITI FUORI BILANCIO

Relativamente all'argomento in oggetto si rimanda a quanto già predisposto nelle linee guida al PEG 2013 - Delibera GP n. 77 del 02/07/2013

## 7. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Piano Esecutivo di Gestione opera in stretta interconnessione con il *Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019* e con il *Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità* in esso contenuto, al momento della redazione di questo documento (20 febbraio 2017) in corso di approvazione da parte del Consiglio metropolitano.
I responsabili di ciascuna struttura dell'ente improntano le loro scelte gestionali alla riduzione delle opportunità favorevoli allo sviluppo di casi di corruzione, all'aumento della capacità di far emergere i casi di corruzione, alla creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; hanno cura di raccordare i propri singoli obiettivi gestionali ed i procedimenti di competenza alle misure di prevenzione definite nel PTPC, la cui attuazione costituisce elemento prioritario di valutazione al fine della graduazione del

raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché della responsabilità dei dipendenti, dei responsabili di servizio e dei dirigenti; esplicitano nelle schede di Piano le attività di prevenzione di propria competenza; forniscono puntualmente ed in modo completo al responsabile della prevenzione della corruzione i dati necessari per il monitoraggio della realizzazione del PTPC, sia di natura generale sia per quanto riguarda le singole misure associate a ciascun procedimento; assicurano la trasmissione tempestiva di tutti i dati necessari per le pubblicazione richieste ai fini di trasparenza; collaborano all'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e concorrono all'aggiornamento del PTPC.

## 8. VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI DEL PEG

Relativamente all'argomento in oggetto si rimanda a quanto già predisposto nelle linee guida al PEG 2014 - Delibera GP n. 47 del 01/04/2014 e si rimanda ad una più complessiva revisione anche del regolamento di contabilità al fine di adeguarsi alle recenti riforme.